

BNP PARIBAS Securities Services

3, rue d'Antin
75002 PARIGI
552 108 011 R.C.S. PARIS

BNP PARIBAS Asset Management

1, boulevard Haussman
75009 PARIGI
319 378 832 R.C.S. PARIS

REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO**FONDO GARANTITO BNP PARIBAS - CAMPIONI D'EUROPA****TITOLO I****ATTIVI E QUOTE****ARTICOLO 1 - Quote di comproprietà**

I diritti di comproprietà sono espressi in quote, ognuna delle quali corrispondente a una stessa frazione dell'attivo del Fondo o, eventualmente, del comparto. Ogni portatore di quote gode di un diritto di comproprietà sugli attivi del Fondo proporzionale al numero di quote possedute.

La durata del Fondo è di 99 anni a partire dalla sua costituzione, salvo nei casi di scioglimento anticipato o di proroga previsti nel presente regolamento.

Qualora il Fondo sia un OICVM a comparti, ogni comparto emette quote in rappresentanza degli attivi del Fondo Comune d'Investimento ad esso attribuiti. In tal caso, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle quote del Fondo Comune d'Investimento sono applicabili alle quote emesse in rappresentanza degli attivi del comparto.

Le quote potranno essere divise, accorpate o frazionate, su decisione del Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione o del suo Presidente, in decimi, in centesimi, in millesimi o in decimillesimi denominati frazioni di quote.

Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'emissione e il rimborso di quote sono applicabili alle frazioni di quote, il cui valore sarà sempre proporzionale a quello della quota che rappresentano. Tutte le altre disposizioni del regolamento relative alle quote si applicano alle frazioni di quote senza che sia necessario specificarlo, salvo quando non venga disposto diversamente.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione o il suo Presidente può, a propria discrezione, procedere al frazionamento delle quote mediante la creazione di nuove quote attribuite ai portatori in cambio delle vecchie quote.

Qualora il Fondo sia un OICVM *feeder fund*, i detentori di quote di tale OICVM *feeder fund* beneficiano delle medesime informazioni cui avrebbero diritto se fossero detentori di quote o azioni dell'OICVM *master fund*.

ARTICOLO 2 - Importo minimo dell'attivo

Non è possibile procedere al riscatto delle quote qualora l'attivo del Fondo Comune d'Investimento o, eventualmente, di un comparto, scenda al di sotto di una soglia stabilita dalla legge; in tal caso, e a meno che nel frattempo l'attivo sia tornato superiore a tale soglia, la società di gestione adotta le misure necessarie a procedere entro trenta giorni alla fusione o allo scioglimento del Fondo.

ARTICOLO 3 - Emissione e riscatto di quote

Le quote sono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei portatori sulla base del loro valore patrimoniale netto, maggiorato delle commissioni di sottoscrizione eventualmente applicabili.

I riscatti e le sottoscrizioni sono effettuati alle condizioni e secondo le modalità precisate nel prospetto semplificato e nella nota dettagliata.

Le quote del Fondo Comune d'Investimento possono essere oggetto di una ammissione alla quotazione secondo la normativa vigente.

Le sottoscrizioni devono essere integralmente liberate il giorno del calcolo del valore patrimoniale netto. Le sottoscrizioni possono essere pagate in contanti e/o mediante apporto di valori mobiliari.

La società di gestione ha il diritto di rifiutare i valori proposti e, a tal fine, dispone di un termine di sette giorni a partire dal loro deposito per fare conoscere la propria decisione. In caso di accettazione, i valori apportati sono

valutati secondo le regole stabilite all'articolo 4 e la sottoscrizione è realizzata sulla base del primo valore patrimoniale netto successivo all'accettazione dei valori interessati.

I riscatti sono effettuati esclusivamente in contanti, salvo in caso di liquidazione del Fondo quando i detentori di quote hanno comunicato il loro consenso a essere rimborsati in titoli. I riscatti sono regolati dalla banca depositaria entro un massimo di cinque giorni dopo quello di valutazione della quota.

Tuttavia, se in circostanze eccezionali, il rimborso necessita della vendita preventiva di attivi compresi nel Fondo, questo termine può essere prolungato, senza tuttavia poter eccedere i 30 giorni.

Salvo in caso di successione o di donazione, la cessione o il trasferimento di quote tra detentori, o da detentori a terzi, è assimilata a un riscatto seguito da una sottoscrizione; in caso di intervento di terzi, l'importo della cessione o del trasferimento deve, eventualmente, essere completato dal beneficiario per raggiungere almeno il livello della sottoscrizione minima previsto dal prospetto semplificato e dalla nota dettagliata.

In applicazione dell'articolo L 214-30 del codice monetario e finanziario, il riscatto da parte del Fondo Comune d'Investimento delle proprie azioni così come l'emissione di nuove azioni possono essere sospesi, a titolo provvisorio, dalla società di gestione, quando circostanze eccezionali lo richiedano e qualora sia nell'interesse dei detentori.

Quando l'attivo netto del FCI (o, secondo il caso, di un comparto) è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa vigente, non è possibile effettuare alcun riscatto delle quote.

ARTICOLO 4 - Calcolo del valore patrimoniale netto

Il calcolo del valore patrimoniale netto delle quote è effettuato tenendo conto delle regole di valutazione precisate nella nota dettagliata del prospetto informativo completo.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL FONDO

ARTICOLO 5 - La società di gestione

La gestione del Fondo è assicurata dalla Società di Gestione in conformità con l'orientamento definito per il Fondo.

La Società di Gestione agisce in ogni circostanza per conto dei portatori di quote ed è la sola abilitata a esercitare i diritti di voto connessi ai titoli compresi nel Fondo.

ARTICOLO 5 bis - Regole di funzionamento

Gli strumenti e i depositi idonei a formare oggetto d'investimento da parte del Fondo nonché le regole di investimento sono descritti nella nota dettagliata del prospetto informativo completo.

Il fondo è investito (direttamente o indirettamente) per oltre il 40% in crediti e prodotti assimilati.

ARTICOLO 6 - La banca depositaria

La Banca Depositaria garantisce la custodia degli attivi compresi nel Fondo, verifica gli ordini della Società di Gestione relativi agli acquisti e alle vendite di titoli nonché quelli relativi all'esercizio dei diritti di sottoscrizione e di attribuzione connessi ai titoli compresi nel Fondo. La Banca Depositaria effettua e riceve i pagamenti.

La Banca Depositaria accerta la regolarità delle decisioni prese dalla Società di Gestione. Se necessario, adotta ogni provvedimento cautelare che ritenga necessario. In caso di controversie con la Società di Gestione, informa l'*Autorité des Marchés Financiers*.

Qualora il Fondo sia un OICVM *feeder fund*, la banca depositaria ha concluso un accordo di scambio di informazioni con la banca depositaria dell'OICVM *master fund*. Quando invece quest'ultima coincide con la banca depositaria del Fondo, essa deve predisporre un opportuno capitolato d'onori.

ARTICOLO 7 - Il revisore dei conti

Un revisore contabile è designato per sei esercizi dal consiglio d'amministrazione della Società di Gestione, previo parere favorevole dell'*Autorité des Marchés Financiers*.

Il revisore dei conti esegue le verifiche necessarie e i controlli previsti dalla legge e in particolare certifica, ogni volta che sia necessario, la veridicità e la regolarità dei conti e delle indicazioni di natura contabile contenute nella relazione sulla gestione.

L'incarico di revisore contabile può essere rinnovato.

Il revisore dei conti porta a conoscenza dell'*Autorité des Marchés Financiers*, nonché della Società di Gestione del Fondo Comune d'Investimento, le irregolarità e le inesattezze che ha rilevato nell'adempimento del suo mandato.

La valorizzazione degli attivi e la determinazione delle parità di scambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione avvengono sotto il controllo del revisore contabile.

Quest'ultimo valuta ogni conferimento in natura e redige sotto la propria responsabilità un rapporto relativo a tale valutazione e alla relativa remunerazione.

Il revisore attesta l'esattezza della composizione degli attivi e degli altri elementi prima della pubblicazione.

Gli onorari del revisore contabile sono stabiliti di concerto tra quest'ultimo e il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione in funzione di un programma di lavoro che specifica i compiti ritenuti necessari.

In caso di liquidazione, il revisore accerta il valore degli attivi e prepara un rapporto sulle condizioni di tale liquidazione.

Il revisore attesta le condizioni sulla base delle quali vengono distribuiti gli acconti.

Qualora il Fondo sia un OICVM *feeder fund*:

- il Revisore dei Conti ha concluso un accordo di scambio di informazioni con il revisore dei conti dell'OICVM *master fund*.
- Quando invece è il Revisore dei Conti sia dell'OICVM *feeder fund* sia dell'OICVM *master fund*, redige un programma di lavoro idoneo.

I suoi onorari rientrano nelle spese di gestione.

ARTICOLO 8 - I conti e la relazione sulla gestione

Alla chiusura di ogni esercizio, la società di gestione redige i documenti di sintesi, e predispose una relazione sulla gestione del Fondo e, eventualmente, relativa a ogni comparto per l'esercizio appena concluso.

L'inventario viene certificato dalla Banca Depositaria e tutti i documenti citati sopra sono controllati dal revisore contabile.

La Società di Gestione tiene questi documenti a disposizione dei portatori di quote entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e li informa dell'ammontare degli utili ai quali hanno diritto: tali documenti sono trasmessi per corriere su domanda esplicita dei detentori di quote, oppure sono messi a loro disposizione presso la società di gestione o presso la banca depositaria.

TITOLO III

MODALITÀ DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 9 - Risultati

Il risultato netto dell'esercizio è pari all'ammontare degli interessi, degli arretrati, dei dividendi, dei premi, dei gettoni di presenza nonché di tutti i proventi relativi ai titoli compresi nel portafoglio del Fondo, ed eventualmente di ogni comparto, maggiorato dei proventi delle somme momentaneamente disponibili e ridotto delle commissioni di gestione e dell'onere dei prestiti.

Le somme distribuibili sono pari al risultato netto dell'esercizio maggiorato degli utili non distribuiti e maggiorato o diminuito del saldo dei conti di compensazione degli utili relativi all'esercizio concluso.

La Società di Gestione decide in merito alla ripartizione dei risultati.

Le somme distribuibili sono integralmente capitalizzate ogni anno ad eccezione di quelle che costituiscono oggetto di distribuzione obbligatoria a norma di legge.

TITOLO IV

FUSIONE - SCISSIONE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 10 - Fusione - Scissione

La società di gestione può apportare, in tutto o in parte, gli attivi compresi nel Fondo a un altro OICVM da essa gestito, oppure scindere il Fondo in due o più altri Fondi Comuni dei quali assicurerà la gestione.

Tali operazioni di fusione o di scissione possono essere realizzate solamente un mese dopo che i portatori di quote ne siano stati avvisati. Esse danno luogo alla consegna di una nuova attestazione che precisi il numero di quote detenute da ogni portatore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano eventualmente a ogni comparto.

ARTICOLO 11 - Scioglimento - Proroga

- Se gli attivi del Fondo, o eventualmente del comparto, restano inferiori per un periodo di trenta giorni alla soglia stabilita al precedente articolo 2, la società di gestione ne informa l'*Autorité des Marchés Financiers* e procede, salvo operazione di fusione con un altro Fondo Comune d'Investimento, allo scioglimento del Fondo o eventualmente del comparto.
- La società di gestione può sciogliere anticipatamente il Fondo o eventualmente un comparto; essa informa i detentori di quote della sua decisione e a partire da questa data le domande di sottoscrizione o di riscatto non saranno più accettate.
- La società di gestione procede inoltre allo scioglimento del Fondo o eventualmente del comparto in caso di domande di riscatto di tutte le quote, di cessazione dalla carica della banca depositaria, quando non sia stata designata un'altra banca depositaria, oppure allo scadere naturale della vita del Fondo, se la scadenza non è stata prorogata.

La società di gestione informa l'*Autorité des Marchés Financiers* per corriere della data e della procedura di scioglimento prescelta. Successivamente, invia all'*Autorité des Marchés Financiers* la relazione del revisore contabile.

La proroga di un Fondo può essere decisa dalla Società di Gestione di concerto con la Banca Depositaria. La decisione deve essere presa almeno 3 mesi prima dello scadere della durata prevista per il Fondo e comunicata ai portatori di quote e all'*Autorité des Marchés Financiers*.

ARTICOLO 12 - Liquidazione

In caso di scioglimento, la Banca Depositaria o la Società di Gestione è incaricata delle operazioni di liquidazione. A tale effetto esse sono investite dei più ampi poteri per realizzare gli attivi, pagare gli eventuali creditori e distribuire il saldo disponibile tra i portatori di quote in contanti o in valori mobiliari.

Il revisore contabile e la Banca Depositaria continuano ad esercitare le loro funzioni fino al termine delle operazioni di liquidazione.

Gli attivi dei comparti sono attribuiti ai rispettivi detentori di quote di tali comparti.

TITOLO V

CONTROVERSIE

ARTICOLO 13 - Competenza – Elezione di domicilio

Tutte le controversie relative al Fondo che dovessero sorgere durante il suo funzionamento o in occasione della sua liquidazione tra i detentori di quote, oppure tra questi ultimi e la società di gestione o la banca depositaria, sono sottoposte alla giurisdizione dei tribunali competenti.